

DICHIARAZIONI

Le detrazioni per erogazioni liberali previste dal codice del terzo settore

di **Luca Caramaschi**

Il D.Lgs. 117/2017 (nuovo **codice del terzo settore**) ha introdotto previsioni che modificano radicalmente l'impianto normativo riguardante le **detrazioni e deduzioni fiscali** riconosciute a coloro (siano essi persone fisiche o giuridiche) che effettuano erogazioni liberali nei confronti dei soggetti che apparterranno alla nuova famiglia degli **enti del terzo settore** (i cosiddetti Ets).

Tuttavia, se è vero che l'**abrogazione di talune norme contenute nel Tuir** avverrà in modo generalizzato solo dopo che la riforma avrà pienamente esplicitato i suoi effetti (detto momento coinciderà con la **definitiva entrata in vigore del nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o Runts**, prevista per il 2020 o 2021 a seconda della celerità con la quale verranno approvati i necessari provvedimenti istitutivi) è altrettanto vero che per taluni soggetti, che **senza soluzione di continuità** entreranno a far parte della nuova famiglia degli Ets, si è verificata l'abrogazione/disapplicazione di molte delle attuali disposizioni, in favore delle nuove previsioni contenute nell'[articolo 83 D.Lgs. 117/2017](#), già a partire dal periodo d'imposta 2018.

Si tratta delle **Onlus** ("categoria fiscale" che verrà abrogata al momento della definitiva entrata in vigore della riforma), delle **Organizzazioni di Volontariato (Odv)** e delle **Associazioni di Promozione Sociale (Aps)**; categorie, queste ultime due, che entreranno a far parte delle rispettive **sezioni "tipizzate"** all'interno del nuovo Runts.

Va, inoltre, ricordato che **tanto le Odv quanto le Aps** che vorranno mantenere tale *status* senza le conseguenze derivanti dalla perdita di tale qualifica, dovranno necessariamente **adeguare i propri statuti** per conformarli alle nuove previsioni del D.Lgs. 117/2017.

Quanto ai tempi necessari per l'adeguamento, le attuali norme prevedono il **termine del 3 agosto 2019**, anche se con un corposo **documento pubblicato** nello scorso mese di aprile il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha sostenuto la **non perentorietà** dello stesso, riconoscendo a Onlus, Odv e Aps la possibilità di intervenire con le **modifiche statutarie entro il termine di operatività del registro unico** nazionale non potendo però, in questo caso, fare ricorso alla **semplice assemblea ordinaria** per recepire le specifiche previsioni contenute nel D.Lgs. 117/2017 (modalità cosiddetta "**semplificata**" riconosciuto solo a coloro che si adopereranno entro il prossimo **3 agosto**).

Con riferimento alla **decorrenza** delle **nuove previsioni** contenute nell'[articolo 83 D.Lgs. 117/2017](#) e alla **abrogazione/disapplicazione** di quelle contenute nel Tuir si era creato in origine un po' di "imbarazzo" in quanto, letteralmente, il D.Lgs. 117/2017 aveva determinato **l'abrogazione delle vecchie disposizioni già a far data dal 3 agosto 2017** (data di entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017) mentre le **nuove disposizioni** di carattere transitorio decorrevano **dal 1° gennaio 2018**, creando in tal modo un "vuoto" normativo per il periodo 03.08.2017-31.12.2017.

A colmare tale "gap" normativo è intervenuto il **D.L. 148/2017** che, con l'articolo 5-sexies, fornisce una interpretazione autentica delle **previsioni abrogative/disapplicative**, consentendone la loro applicazione sino al 31 dicembre 2017.

Disposizioni che sono abrogate o disapplicate già dal periodo d'imposta 2018

NORMA	COMMENTO
Articolo 15, comma 1.1., Tuir Articolo 100, comma 2, lett.h), Tuir	Disapplicazione nei confronti di soggetti che eseguono erogazioni liberali nei confronti di Ets non commerciali e cooperative sociali
Articolo 15, comma 1, lett.i-bis), Tuir	Abrogata
Articolo 15, comma 1, lett. i-quater), Tuir	Abrogata
Articolo 100, comma 2, lett. l), Tuir	Abrogata

Seminario di specializzazione

LA REVISIONE DELLE MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Scopri le sedi in programmazione >